



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

Assunzione di personale del ruolo di base del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2020

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente *“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 133695, datata 4 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale, n. 38, del 15 maggio 2018, con la quale è stato indetto, per l'anno 2018, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 366760, datata 10 dicembre 2018, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 12 dicembre 2018, al n. 5405, con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati vincitori del concorso di cui alla citata determinazione n. 133695/2018;

VISTA la determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza n. 213440, datata 19 luglio 2019, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 23 luglio 2019, al n. 3512, con la quale, a seguito di defezioni e/o rinunce al corso, sono stati, altresì, dichiarati ulteriori vincitori del concorso di cui alla predetta determinazione n. 133695/2018;

VISTA la determinazione del Comandante Generale n. 105066, datata 8 aprile 2019, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 6 maggio 2019, al n. 2262, con la quale è stata rideterminata la posizione nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno in servizio (cc.dd. “VFP1”), ovvero in rafferma annuale (cc.dd. “VFP1T”) in servizio, di un candidato al concorso di cui alla determinazione n. 133695/2018;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 116631, datata 17 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale, n. 33, del 26 aprile 2019, con la quale è stato indetto, per l'anno 2019, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanziari;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 354027, datata 10 dicembre 2019, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 17 dicembre 2019, al n. 5758; con la quale sono state approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati vincitori del concorso di cui alla citata determinazione n. 116631/2019;

VISTA la determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza n. 66482, datata 4 marzo 2020, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 3 aprile 2020, al n. 1713, con la quale, a seguito di defezioni e/o rinunce al corso, sono stati, altresì, dichiarati ulteriori vincitori del concorso di cui alla predetta determinazione n. 116631/2019;

VISTA la determinazione del Comandante Generale n. 100747, datata 15 aprile 2020, in corso di registrazione presso l'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata rideterminata la posizione nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, riservata ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate, di un concorrente del concorso di cui alla determinazione n. 116631/2019;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, comma 5, che ha, tra l'altro, sancito la sospensione per n. 60 giorni, dall'entrata in vigore dello stesso provvedimento, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego (sino al 16 maggio 2020);

VISTO il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 259 rubricato *“Misure urgenti per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali”*;

TENUTO CONTO che le richiamate disposizioni prevedono lo svolgimento delle attività concorsuali nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che l'attuale contesto emergenziale e l'adozione delle richiamate prescrizioni tecniche comporteranno l'allungamento dell'ordinaria tempistica di svolgimento della procedura reclutativa, da bandire nel corrente anno;

RAVVISATO che la necessità di massimizzare nell'anno 2020 l'alimentazione del ruolo appuntati e finanziari impone di procedere nei termini di cui alla presente determinazione, avvalendosi della facoltà di cui agli articoli 18, commi 4, 5 e 6 della citata determinazione n. 133695 in data 4 maggio 2018 e commi 5, 6 e 7 della richiamata determinazione n. 116631 in data 17 aprile 2019;

TENUTO CONTO che risulta indispensabile verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), f), g) h), e i) dei sopracitati bandi di concorso, nonché quelli relativi all'idoneità psico-fisica degli aspiranti allievi finanziari,

DETERMINA

Art. 1

Convocazione al corso di formazione

1. I candidati risultati idonei non vincitori dei concorsi per allievi finanziari indetti negli anni 2018 e 2019 con le determinazioni, rispettivamente, n. 133695/2018 e n. 116631/2019 e iscritti nelle relative graduatorie finali di merito approvate con determinazioni del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 366760, in data 10 dicembre 2018 e n. 354027, in data 10 dicembre 2019, saranno convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, presso le Scuole Allievi Finanziari del Corpo per la frequenza del corso di formazione.

2. All'atto della presentazione presso gli Istituti di istruzione, i candidati di cui al comma 1 saranno:
 - a) sottoposti alla visita medica di incorporamento nei termini di cui al successivo articolo 2;
 - b) se giudicati idonei, avviati con riserva alla frequenza del corso di formazione nelle more dell'accertamento d'ufficio del possesso – alla data di effettivo incorporamento – dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), e), f), g) h) e i) dei rispettivi bandi di concorso.
3. I candidati già in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare all'istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attività addestrativa, copia:
 - a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
 - b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

4. I candidati di cui al comma 1 sono considerati rinunciatari qualora non si presentino nel giorno stabilito dall'Amministrazione.

Eventuali ritardi nella presentazione dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentate, devono essere comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, alla Legione Allievi all'indirizzo di posta elettronica certificata *ba0220000p@pec.gdf.it*.

Il Comandante della Legione Allievi provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive a proprio giudizio discrezionale e insindacabile ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da "COVID-19", sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.

Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura del citato reparto del Corpo.

5. Per quanto non diversamente disciplinato con la presente determinazione, restano ferme le disposizioni di cui alle citate determinazioni n. 133695/2018 e n. 116631/2019.

Art. 2

Visita medica di incorporamento

1. La visita medica di incorporamento consiste nella verifica del mantenimento della prevista idoneità psico-fisica ed è effettuata a cura del Capo Ufficio Sanitario del reparto di istruzione in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. I candidati:
 - a) devono produrre:
 - 1) il certificato del medico curante secondo il modello in allegato 1;
 - 2) se di sesso femminile, anche un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni a quella di effettiva presentazione.

b) sono sottoposti a una visita medica generale con:

- 1) raccolta anamnestica di eventuali fatti di rilevanza sanitaria occorsi negli ultimi due anni;
- 2) esame obiettivo generale diretto:
 - (a) alla rilevazione di peso e altezza;
 - (b) alla misurazione della pressione arteriosa;
 - (c) al riscontro dell'assenza di tatuaggi preclusivi all'arruolamento in ragione di quanto previsto al punto 19, lettera a), numero 221, delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, in data 17 febbraio 2015 e successive integrazioni e modificazioni, disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it;
- 3) calcolo dell'indice di massa corporea.

3. I candidati privi di uno o entrambi i certificati di cui al comma 2, lettera a), ovvero in possesso di certificati incompleti o non conformi al modello in allegato 1 non sono sottoposti alla visita medica generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 e sono riconvocati con provvedimento del Capo Ufficio Sanitario del reparto di istruzione. I candidati riconvocati sono:

- a) considerati rinunciatari, e quindi esclusi dal concorso, qualora non si presentino nel giorno stabilito dall'Amministrazione;
- b) esclusi dal concorso qualora si trovino nelle medesime condizioni che ne hanno determinato la riconvocazione.

4. Qualora dovessero rendersi necessari approfondimenti specialistici, il Capo Ufficio Sanitario del reparto di istruzione può avvalersi del supporto tecnico-specialistico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

5. Le candidate positive al *test* di gravidanza, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, sono rinviate, d'ufficio, per una sola volta, a svolgere la visita medica di incorporamento unitamente ai vincitori del primo concorso successivo alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento e immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, degli altri candidati oggetto della procedura di scorrimento. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

6. I provvedimenti con i quali il Capo Ufficio Sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati ovvero ne decreti l'esclusione ai sensi del comma 3, devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 3 **Esclusione dalla procedura**

1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 1, comma 2, lettera b).
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 4 **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti nell'ambito della procedura di cui alla presente determinazione o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.
Il "punto di contatto" del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
 - d) il trattamento dei dati personali:
 - 1) è finalizzato:
 - (a) all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'articolo 33;

- (b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- 2) è limitato a quanto "*necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico*" (articolo 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle "*categorie particolari di dati personali*" di cui all'articolo 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi "*in materia di diritto del lavoro*" (articolo 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del RGPD;
 - 3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
 - 4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - 5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
 - 6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'articolo 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
- e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
 - f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:

- a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al "punto di contatto" del titolare (Centro di Reclutamento della Guardia di finanza);

- b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 9 giugno 2020.

Determinazione n. 146591 in data 9 giugno 2020

F.to
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)